



Municipalità 8

Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE

n. 1 del 30.08.2018

Oggetto: Gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio nido/micro-nido relativamente al prolungamento orario di servizio nido/micro-nido a gestione diretta- Revoca proposta di aggiudicazione ed esclusione della Società Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole.

CIG: 74768950F2

CUP: B61C16000000005

Atto senza impegno di spesa

Il Direttore della Municipalità 8, per il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 8, responsabile del procedimento

PREMESSO che:

- con determinazione n. 4 del 7/5/2018, IG 636 del 10/5/2018, è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA.), tramite R.d.O (Richiesta di Offerta) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio nido/micro-nido relativamente al prolungamento orario di servizio nido/micro-nido a gestione diretta - finanziamento Ministero dell'Interno Fondi PAC II Riparto - approvando con la stessa determinazione, tra l'altro, il capitolato speciale d'appalto ed il disciplinare di gara;
- l'importo a base di gara di € 501.006,95 oltre IVA – come da piano delle spese di cui all'art. 4 del C.S.A. - consta di : A . Costo del personale - € 463.895,32 ; B. Spese Generali (8% di A) € 37.111,63;
- il costo del personale è stato determinato in riferimento al costo orario desumibile dal CCNL delle Cooperative Sociali, mentre il costo per le spese generali è stato quantificato nella misura dell'8% (massimo consentito) della spesa per il personale;
- a seguito di svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 9 luglio 2018 ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto in favore della Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole risultata prima nella relativa graduatoria, proposta confermata nella seduta pubblica del 16 luglio , che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 91,22 offrendo il prezzo di € 462.178,91;
- nella documentazione integrativa dell'offerta economica la Società ha specificato il piano economico composto dal totale costi della manodopera di € 427.943,43 e da Spese generali di € 34.235,48 (corrispondenti all'8% di € 427.943,43) per un totale ammontare dell'appalto ribassato di € 462.178,91;
- il verbale della seduta di gara del 16/7/2018 è stato trasmesso in pari data al Direttore della Municipalità 8, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in oggetto;
- ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- l'art. 33 comma 1 del predetto D.Lgs. stabilisce che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”;
- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- l'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce , tra l'altro, che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d);
- l'art. 97 – che statuisce in materia di offerte anomale – al comma 5 stabilisce che “ la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: *omissis* d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”;
- l'art 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

CONSIDERATO che

- di seguito, quindi, alla proposta di aggiudicazione è stata, tra l'altro, avviata la verifica di cui all'art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. chiedendo il Direttore della Municipalità 8, in data 16/07/2018, alla società di fornire, nel termine di quindici giorni dalla richiesta come da art. 97 comma 5 del richiamato D.Lgs.- giustificazioni sul costo della manodopera;
- in esito a tale richiesta la società, prendendo come riferimento la tabella ministeriale relativa al CCNL delle Cooperative Sociali, ha fornito riscontro in ordine al quale – atteso che con lo stesso non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare il rispetto del costo del personale, come determinato dalla Società, al costo del lavoro indicato nella tabella ministeriale di settore, sono state chieste le precisazioni ritenute pertinenti entro e non oltre le ore 10,00 del 6 agosto 2018. Inoltre, è stato chiesto di confermare esplicitamente, alla luce delle giustificazioni prodotte, l'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali ai lavoratori impegnati nel servizio;
- con il riscontro pervenuto il giorno 6 /8/2018 nel termine assegnato la società ha, tra l'altro, apportato modifiche alle voci di costo applicate per la determinazione del costo del lavoro già indicato nelle prime giustificazioni - riducendo, per l'effetto, il costo orario offerto - e ha, poi, inserito in aggiunta dei costi indiretti non precisati;
- dal medesimo riscontro è emerso, inoltre, che la società applica ai propri lavoratori contratto diverso da quello delle Cooperative Sociali e che ai lavoratori impegnati nel servizio sarà applicato il costo orario previsto dal predetto CCNL Cooperative Sociali equiparato al proprio CCNL attraverso super minimi orari;
- alla luce di quanto sopra e di ulteriori difformità rilevate dalla documentazione prodotta, è stata convocata la società al fine di acquisire ogni elemento utile con la relativa documentazione probante;
- in sede di incontro tenutosi il g. 7/8/2018 è stata confermata l'applicazione di contratto diverso da quello delle Cooperative Sociali specificando la società, tra l'altro, che il CCNL di categoria applicato è il Contratto Aninsei – Scuole private per il personale docente e direttivo e che il costo orario offerto è stato determinato secondo le tabelle ministeriali relative al CCNL Cooperative Sociali e sarà corrisposto ai lavoratori impegnati nel servizio oggetto d'appalto con l'equiparazione del costo orario del contratto Aninsei mediante superminimi orari previsti nei contratti individuali;
- sempre in sede di audizione, è stato argomentato che i costi della manodopera comprendono il costo del personale come da tabella ministeriale delle Cooperative Sociali e i costi indiretti applicati per spese relative alla consulenza per la gestione del personale, la formazione non obbligatoria, eventuali bonus produzione come quantificati nella tabella già prodotta il 6/8/2018. Tali voci di costo non sono rilevabili dalla tabella ministeriale CCNL Cooperative Sociali;
- le argomentazioni esplicitate dalla Società in sede di incontro non sono state supportate da documentazione probante;
- di seguito è stata poi trasmessa tabella dei costi della manodopera in sostituzione di quella prodotta il 6 agosto per errori di calcolo relativi al costo degli educatori professionali in cui risultano rettificati anche i costi indiretti per tale figura professionale;

RILEVATO, dalla disamina complessiva di tutti gli elementi prodotti dalla società, che:

- la società cooperativa sociale Raggio di Sole, pur applicando il contratto Aninsei, basa la propria offerta sul costo del lavoro riferito al CCNL delle Cooperative Sociali adeguando il costo del lavoro del primo al secondo contratto attraverso superminimi previsti dai contratti individuali. Peraltro, gli elementi giustificativi sulla determinazione del costo del lavoro vengono tutti riferiti alla tabella ministeriale del CCNL delle Cooperative Sociali senza alcun riferimento agli elementi di costo del contratto Aninsei;
- a seguito di richiesta di precisazioni la società ha riquantificato il costo del personale eliminando talune voci di costo in precedenza quantificate nonché ricalcolando gli oneri previdenziali e gli sgravi contributivi INPS; per l'effetto si è determinato, un costo orario del personale inferiore a quello in precedenza offerto;
- al costo del personale di cui sopra – determinato in base alla tabella del CCNL delle Cooperative Sociali – sono stati aggiunti, poi, dei costi indiretti - peraltro non previsti nella precedente documentazione giustificativa - per spese non riconducibili a voci contrattuali e che quindi non concorrono a determinare il costo della manodopera, bensì sono da ricomprendere nelle spese generali che, comunque, non possono essere superiori all'8% della spesa per il personale. Peraltro, la somma del costo diretto medio annuo con il costo indiretto medio annuo calcolata dalla società porta a costi medi orari di valori corrispondenti a quelli già indicati quali costi medi orari offerti che,

- tuttavia, moltiplicati per il numero di ore del servizio non danno lo stesso valore della manodopera complessivamente offerto (€ 427.871,72 a fronte di € 427.943,43);
- considerando, quindi, il solo costo del personale secondo i costi orari in ultimo rideterminati per ciascuna figura professionale si ottiene un costo complessivo della manodopera di € 417.288,19 e di € 33.383,06 per spese generali a fronte rispettivamente di € 427.943,43 e di € 34.235,48 come da offerta economica;
 - da tutto quanto sopra risulta una situazione di estrema incertezza sui parametri di riferimento considerati dalla società per la determinazione del costo del lavoro;

CONSTATATO che, in esito alla verifica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non emerge che il costo della manodopera sia inferiore ai minimi retributivi contrattuali, ma si rileva in sede di offerta una stima del costo del personale e, conseguenzialmente, delle spese generali non corrispondente ai relativi elementi giustificativi che fa ritenere l'incongruità dell'offerta medesima per la sua indeterminatezza;

RILEVATA dall'esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 10 l'incongruità dell'offerta presentata dalla Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole per l'indeterminatezza dell'offerta stessa;

LETTO il parere espresso nel merito dal Servizio Autonomo Avvocatura – Area Legale Amministrativa, acquisito il 23/8/2018, con il quale, tra l'altro, si concorda sul carattere incongruo dell'offerta;

RITENUTO:

- di dover revocare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto effettuata dalla Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 9 luglio 2018 e confermata nella seduta pubblica del 16 luglio 2018 in favore della Società Cooperativa onlus Sociale Raggio di Sole per l'incongruità, per indeterminatezza, dell'offerta presentata dalla predetta Società;
- di escludere dalla gara in oggetto la Società Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole per l'incongruità, per indeterminatezza, dell'offerta dalla stessa presentata;

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013.
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;
- ai sensi dell'art. 6 bis delle legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa

- Revocare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto effettuata dalla Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 9 luglio 2018 e confermata nella seduta pubblica del 16 luglio 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole per l'incongruità, per indeterminatezza, dell'offerta presentata dalla predetta Società;
- Escludere dalla gara in oggetto la Società Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole per l'incongruità, per indeterminatezza, dell'offerta dalla stessa presentata

Sottoscritta digitalmente da
p. Il Dirigente
Il Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.